

ODG/PRG: 278

PG: 161723/98

Data Seduta: 21/12/98

Data inizio vigore: 1/01/99

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

ODG 56 PG: 18920/2007 Data seduta 05/03/2007 Data inizio vigore: 1/01/2007 Testo totalmente consolidato

ODG 235/2008 PG 271365/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore: 01/01/2009 Testo totalmente consolidato

Prog. 87 Pg n. 299863/2010 Data seduta 29/03/2011 Data inizio vigore 01/01/2011 Testo totalmente consolidato

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Indice:

- Capo I Disposizioni generali
 - Art. 1 Scopo del Regolamento
 - Art. 2 Contenuto del Regolamento
- Capo II Diritto di interpello
 - Art. 3 Interpello
 - Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
 - Art. 5 Effetti dell'interpello
- Capo III Autotutela
 - Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela
 - Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
 - Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio
 - Art. 9 Oggetto dell'annullamento
 - Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela
 - Art. 11 Procedimento
- Capo IV Accertamento con adesione
 - Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
 - Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
 - Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio
 - Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
 - Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente
 - Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento
 - Art. 18 Atto di accertamento con adesione
 - Art. 19 Perfezionamento della definizione
 - Art. 20 Effetti della definizione
 - Art. 21 Riduzione delle sanzioni
- Capo V Sanzioni e interessi tributari
 - Art. 22 Applicazione delle sanzioni
 - Art. 23 Criteri per la determinazione delle sanzioni
 - Art. 24 Determinazione dell'entità delle sanzioni
 - Art.24 bis Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento
 - Art. 25 Concorso di violazioni e continuazione

- Art. 26 Recidiva
 - Art. 27 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione
 - Art. 28 Adempimento spontaneo tardivo
 - Art. 29 Incompletezza di documenti di versamento
 - Art. 29bis Determinazione dell'entità degli interessi tributari
- Capo VI Disposizioni finali
- Art. 30 Decorrenza e validità.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il

rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

Capo II

Diritto di interpello

Art. 3

Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5

Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III Autotutela

Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del tributo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 9

Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11

Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo IV

Accertamento con adesione

Art. 12

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.13:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.15);
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.16).

Art. 15

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 16

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2.L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.13 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile"

4.Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

5.abrogato

6. abrogato.

Art. 17

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 19

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

Art. 20

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. abrogato.
3. abrogato.

Capo V

Sanzioni e interessi tributari

Art. 22

Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 24.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 23

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 24

Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51.
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	euro 258

b) TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: abrogato

c) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della	Euro 258.

tassa	
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Euro 258.

d) IMPOSTA COMUNALE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP): abrogato.

e) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51.
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258.
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.	euro 258.

Art.24bis

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. In applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93) le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare -entro il termine per la proposizione del ricorso- le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

2. Nel caso in cui il tributo accertato debba essere riscosso tramite ruolo il contribuente, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni di cui al comma 1, deve firmare l'atto di accertamento apponendovi la dicitura "per adesione" e restituirlo all'ufficio entro il suddetto termine di 60 giorni. In tal modo l'adesione all'atto di accertamento si intende formalizzata anche senza il pagamento del tributo (trattandosi di accertamento di tributo riscosso tramite ruolo il contribuente non può infatti essere messo in condizioni di poter

pagare entro i 60 giorni dalla notifica dell'accertamento) consentendo la correlata riduzione delle sanzioni.

Art. 25

Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D. Lgs. 472/1997 la sanzione viene così determinata:

- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
- nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione-base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 26

Recliva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Art. 27

Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

2. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 28

Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 29

Incompletezza di documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Euro 258.

Art. 29 bis

Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.
2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 30

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.
2. E' abrogata la deliberazione consiliare P.G. n. 33414/98 O.d.G. n. 75 del 30.3.1998 avente ad oggetto "Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità" ed ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.